R.G. 2/2024

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al **n. 37-1/2022 PU** presentata nell'interesse dei sig.ri **Francesco Stellato** (STLFNC77R14D086B), nato a Cosenza il 4/10/1977, ed **Anna Dodaro** (DDRNNA80T54D086V), nata a Cosenza il 14.12.1980, entrambi residenti a Marano Principato (CS) alla Via Serafino Molinaro n. 20 con l'assistenza dell'OCC avv. Alessandro Sena;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse del sig.ri Francesco Stellato ed Anna Dodaro;

vista la relazione dell'OCC avv. Alessandro Sena e le successive note integrative richieste dal giudice;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 24/04/2023 emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

preso atto delle osservazioni dei creditori Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e Aqui SPV S.r.l.,;

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati Comune di Marano Principato e Regione Calabria, il pagamento del 47% del creditore fondiario e il pagamento percentuale dei debiti privilegiati con l'erario anche in ragione delle definizione agevolata intercorsa con la stessa, oltre il pagamento al 211% dei crediti chirografari e del credito fondiario degradato in chirografo, attraverso il pagamento di 118 rate mensili, mettendo a disposizione parte del reddito dei coniugi per rate mensili di € 550,00;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto che i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;

osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto le difficoltà economiche sono iniziate in seguito problemi di un periodo di disoccupazione da parte del Stellato, verificatosi dopo aver contratto il mutuo necessario ad acquistare e completare l'abitazione principale, mentre successivamente il sig. Stellato ha avuto ulteriori problemi di salute certificati tramite apposita documentazione clinica;

rilevato che allo stato i coniugi possono invece garantire il pagamento delle rate previste dal piano in ragione delle loro occupazione a tempo indeterminato;

lette le osservazioni presentate e rilevato che:

- La richiesta di risorse aggiuntive da parte di Agenzia delle Entrate, per far fronte ad eventuali pagamenti in caso di decadenza dai pagamenti agevolati a cui i consumatori hanno fatto ricorso, non può essere accolta in quanto si tratta di mere eventualità (e che nel caso potranno essere risolte nel corso della dell'esecuzione del piano):
- Le osservazione di Acqui spv in merito alla mancata convenienza del piano devono essere respinte in quanto generiche: il creditore fondiario ha, infatti, opposto che otterrebbe maggior soddisfazione dall'esecuzione individuale, tuttavia non ha dimostrato concretamente che i valori dell'immobile esecutato riportati nella perizia di parte siano superiori (i ricorrenti infatti, conformemente alla legge, offrono di rimborsare il debito sino al valore dell'immobile periziato) ;
- Osservato altresì che l'esecuzione individuale ha comunque margini di incertezza che non possono garantire un soddisfacimento del creditore superiore a quello offerto;

ritenuto in definitiva che la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

richiamato il decreto di pubblicazione del 24/04/2023 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratto conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Francesco Stellato e della sig.ra Anna Dodar e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
4) Dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte , accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII ;
5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

.Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 4/01/2024

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e